

Edizione di sabato 9 febbraio 2019

IVA

L'omesso versamento periodico impatta sul credito Iva annuale

di Alessandro Bonuzzi

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Confermato l'obbligo di individuare la provenienza dei dividendi black list

di Marco Bargagli

IVA

Cessioni 38-quater fuori dall'esterometro

di Sandro Cerato

CONTENZIOSO

No agli avvocati esterni per l'Agenzia delle entrate-Riscossione

di Angelo Ginex

REDDITO IMPRESA E IRAP

Deducibile la perdita subita su un contratto di "vendor loan"

di Fabio Landuzzi

IVA

L'omesso versamento periodico impatta sul credito Iva annuale

di Alessandro Bonuzzi

Una delle **novità più rilevanti** del **modello Iva 2019** riguarda senz'altro la modalità di compilazione del rigo **VL33**, ove deve essere dichiarata l'**Iva totale a credito**.

Se, infatti, la **differenza** tra:

- la somma degli importi dei **crediti Iva** (**rigo VL4, VL11, campo 1, e da rigo VL24 a VL31**) e

VL4	IMPOSTA A CREDITO (VL2 – VL1)	,00
VL11	Crediti art. 8, comma 6-quater, D.P.R. n. 322/98	,00
	<i>Gruppo IVA (*)</i>	,00
VL24	Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante	,00
VL25	Eccedenza credito anno precedente	,00
VL26	Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio	,00
VL27	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto	,00
VL28	Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto	,00
VL29	Versamenti auto UE relativi a cessioni effettuate nell'anno	,00
VL30	Ammontare IVA periodica	,00
	<i>IVA periodica dovuta</i>	<i>IVA periodica versata</i>
VL31	<i>Ammontare dei debiti trasferiti (*)</i>	,00

- la somma degli importi dei **debiti Iva** (**rigo VL3 e da rigo VL20 a VL23**)

VL3	IMPOSTA DOVUTA (VL1 – VL2)	,00
	DEBITI	CREDITI
VL20	Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)	,00
VL21	<i>Ammontare dei crediti trasferiti (*)</i>	,00
VL22	Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2018 compensato nel mod. F24	,00
VL23	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	,00

è **positiva**, nel rigo **VL33** deve essere indicato l'importo che si ottiene **considerando**, tra gli importi a credito, il **campo 3 del rigo VL30** (*Iva periodica versata*), **in luogo del campo 1 del medesimo rigo** (*Iva periodica dovuta*).

In tal modo, nel calcolo del credito emergente dalla dichiarazione relativa al 2018, si tiene conto **esclusivamente dei versamenti effettuati**. Inoltre, le istruzioni alla compilazione della dichiarazione stabiliscono che, qualora dal calcolo emerge un **importo negativo**, il rigo VL33 **non deve essere compilato**.

Ne deriva che, a **differenza** di quanto accadeva nel modello Iva 2018, gli **omessi versamenti periodici impattano direttamente sul credito risultante dalla dichiarazione Iva annuale**.

Invece, in caso di **saldo annuale Iva a debito**, l'omesso versamento periodico, o comunque l'omesso versamento dell'acconto, **non influenza** il risultato complessivo della dichiarazione, poiché nel relativo calcolo va considerato l'**importo maggiore** tra quello indicato nel campo 3 e quello risultante dal campo 2 del rigo VL30. Sotto questo aspetto nulla è cambiato rispetto allo scorso anno.

Per una maggiore comprensione si veda il **seguente esempio**.

Si ipotizzi che un soggetto passivo Iva per l'anno 2018 presenti la seguente situazione:

- VL3 – **imposta dovuta** per 5.000;
- VL30, campo 2 – **Iva periodica dovuta** per 13.000;
- VL30, campo 3 – **Iva periodica versata** per 9.000, non avendo versato l'imposta relativa ai mesi di settembre e ottobre;
- un **saldo** della liquidazione del mese di dicembre a **credito** per 8.000.

Sulla base delle **vecchie regole compilative**, valevoli per il modello Iva 2018, il quadro VL sarebbe dovuto essere così compilato.

QUADRO VL		DEBITI	CREDITI
Liquidazione dell'imposta annuale		,00	
Sez. 1 - Determinazione dell'Iva dovuta o a credito per il periodo d'imposta	VL1 IVA a debito (somma dei righi VE26 e VJ19)	,00	
	VL2 IVA detraibile (da rigo VF71)		,00
	VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 – VL2) ovvero	5.000 ,00	
	VL4 IMPOSTA A CREDITO (VL2 – VL1)		,00
VL30 Ammontare IVA periodica		1	13.000 ,00
	IVA periodica dovuta	2	13.000 ,00
	IVA periodica versata	3	9.000 ,00
VL31 Ammontare dei debiti trasferiti (*)			,00
VL32 IVA A DEBITO ovvero			,00
VL33 IVA A CREDITO			8.000 ,00
VL34 Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale			,00
VL35 Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale			,00

Ai fini della determinazione del credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2017, **rilevava l'importo risultante dal campo 1 del rigo VL30** (ossia il maggiore tra l'importo indicato nel campo 2 e l'importo indicato nel campo 3). Pertanto, gli **omessi versamenti non impattavano sul saldo positivo della dichiarazione**.

Diversamente, nel calcolo del credito risultante dalla dichiarazione Iva 2019, occorre tener conto dell'**importo effettivamente versato** nell'ambito delle liquidazioni (campo 3 del rigo VL30). Sicché il saldo positivo è **ridotto** degli omessi versamenti periodici, che nell'esempio ammontano a 4.000. La compilazione del quadro VL deve avvenire nel modo seguente.

VL30 Ammontare IVA periodica		1	13.000 ,00
	2	IVA periodica dovuta	
	13.000 ,00	3	IVA periodica versata
VL31 Ammontare dei debiti trasferiti (*)			,00
VL32 IVA A DEBITO			,00
ovvero			
VL33 IVA A CREDITO			4.000 ,00

Si noti, infine, che laddove l'importo derivante dalla differenza tra l'**imposta dovuta** (VL3) e l'**Iva periodica versata** (VL30, campo 3) fosse negativo, e quindi se i versamenti periodici fossero inferiori a 5.000, il **rigo VL33 non dovrebbe essere compilato**.

Seminario di specializzazione
LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Confermato l'obbligo di individuare la provenienza dei dividendi black list

di Marco Bargagli

Come noto **gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, sono esclusi dalla formazione del reddito** della società o dell'ente ricevente per il **95% del loro ammontare**.

Tuttavia, ai sensi dell'[articolo 89, comma 3, Tuir](#) tale parziale **esclusione da tassazione** si applica solo agli **utili provenienti** dalle **società e gli enti di ogni tipo**, compresi i **trust**, diversi da quelli **residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato**, individuati in base ai **nuovi criteri previsti dall'[articolo 47-bis, comma 1, Tuir](#)**.

La normativa *de qua* ha una **spiccata finalità antielusiva**, come peraltro **confermato dalla circolare AdE 28/E/2006**, imponendo di volta in volta l'**individuazione** della **reale provenienza** degli utili paradisiaci percepiti – **anche indirettamente** – da parte di **soggetti residenti in Italia**.

A tal fine, il citato documento di prassi, in **chiave interpretativa**, ha precisato che in sede di **applicazione** della **disposizione in rassegna**, con particolare riguardo alle ipotesi di **partecipazioni indirette detenute tramite sub-holding** intermedie, si rende **necessario individuare** – sul **totale degli utili distribuiti** – quelli **generati dalle partecipate** residenti o localizzate nel “**paradiso fiscale**”.

Quindi, la previsione in esame svolge sostanzialmente una **funzione di chiusura del sistema fiscale contro le artificiose triangolazioni sui dividendi** che consentono ai soci di percepire utili provenienti dai **paradisi fiscali** attraverso società intermedie **sostanzialmente inter poste**, operando come mere “*conduit companies*”.

La stessa [circolare AdE 28/E/2006](#) afferma che, in **presenza di partecipazioni in società residenti in Paesi a fiscalità privilegiata indirettamente detenute**, il **regime di integrale tassazione** si rende applicabile ai soli utili che, in coerenza con il **dato testuale della disposizione**, si **possono considerare da esse provenienti**.

Inoltre, nelle **ipotesi estreme di sub-holding** intermedie qualificabili come mere *conduit company*, l'intero utile da esse distribuito potrà ritenersi generato nel **paradiso fiscale** in cui è **localizzata la società operativa**.

Simmetricamente, sarà possibile individuare la **fonte degli utili erogati da holding statiche o da**

società che non svolgono una effettiva attività economica, limitandosi alla mera detenzione delle partecipazioni.

In merito, per evidenti **ragioni di semplificazione**, il **D.Lgs. 147/2015** (noto come “decreto crescita e internazionalizzazione delle imprese”) ha previsto che la **tassazione integrale** dei dividendi **opera solo** qualora il socio residente in Italia **detiene una partecipazione diretta** in una società residente o localizzata in Stati o territori a **fiscalità privilegiata**.

Di contro, in caso di **partecipazione indiretta**, il socio residente deve essere titolare di una **partecipazione di controllo** (ex [articolo 2359 cod. civ.](#)) detenuta nella **sub - holding intermedia** estera che ha percepito utili da società **localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata**.

Ciò premesso, con il **principio di diritto n. 20 del 31.12.2018**, emanato da parte dell’Agenzia delle entrate, sono stati forniti **importanti chiarimenti** in relazione alla **disapplicazione** del regime di **tassazione integrale** degli utili provenienti da **Stati o territori a regime fiscale privilegiato**, distribuiti da una società “figlia” in ambito UE.

Nel citato **documento di prassi** viene confermato che il **regime di imposizione integrale** dei **dividendi** di cui all’[articolo 89, comma 3, Tuir](#) trova applicazione anche nei confronti degli utili **distribuiti da una società conduit “figlia”** ai sensi della c.d. **Direttiva madre-figlia 90/435/CE**, ma “provenienti” da una o più **società partecipate** residenti in Paesi a **fiscalità privilegiata**.

A tal fine è stato precisato che, ai fini della **disapplicazione** del citato [articolo 89, comma 3, Tuir](#), l’esame condotto dai verificatori **non può essere limitato** all’applicazione di **criteri generali predeterminati**, ma deve essere **effettuato caso per caso**.

L’Agenzia delle entrate, sulla base di un **approccio sostanziale**, conclude affermando che:

- l’analisi **specifica** non può limitarsi a **semplici quantificazioni del carico fiscale subìto dagli utili percepiti dalla casa madre italiana**, ma deve essere fondata sulla circostanza che la **partecipazione nel soggetto localizzato nel Paese a fiscalità privilegiata non sia detenuta**, tramite la **società figlia**, allo scopo di **evitare artificiosamente** che i redditi siano **tassati in maniera congrua**;
- la circostanza che la società intermedia UE **abbia ottenuto la disapplicazione della disciplina CFC white list ex articolo 167, comma 8-bis, Tuir**, in quanto non sono stati ravvisati i presupposti per essere qualificata come una “**costruzione di puro artificio**”, non esclude che la medesima possa essere considerata un **mero veicolo interposto** per **evitare l’imposizione integrale dei dividendi in capo alla controllante italiana**.

Seminario di specializzazione

LA DISCIPLINA CFC E IL RIMPATRIO DEGLI UTILI ESTERI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Cessioni 38-quater fuori dall'esterometro

di Sandro Cerato

Le **cessioni non imponibili ai sensi dell'[articolo 38-quater D.P.R. 633/1972](#)** sono escluse dall'obbligo di inclusione nell'**esterometro** in quanto già incluse nel **sistema Otello**.

È quanto emerge dalla **risposta n. 8 all'istanza di consulenza giuridica** pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate e che aggiunge un ulteriore tassello per la **corretta identificazione delle operazioni che devono essere incluse nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere** di cui all'[articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015](#) (cd. "esterometro").

È bene infatti ricordare che le operazioni effettuate o ricevute con **controparti soggetti non stabiliti** ai fini Iva in Italia sono **escluse dall'obbligo di fatturazione elettronica** con conseguente inclusione delle stesse nella citata comunicazione.

Venendo al contenuto della risposta dell'Agenzia, è opportuno rammentare che ai sensi dell'[articolo 38-quater D.P.R. 633/1972](#) i "**privati consumatori**" **domiciliati o residenti al di fuori del territorio comunitario** possono effettuare acquisti di beni in Italia **senza pagamento dell'imposta**, a condizione che:

- **l'ammontare complessivo** dell'operazione, comprensivo dell'Iva, sia **superiore a 154,94 euro**;
- i **beni** acquistati siano **destinati all'uso personale o familiare**;
- gli stessi **beni** siano **trasportati nei bagagli personali** fuori dal territorio comunitario **entro il terzo mese successivo** all'effettuazione dell'operazione;
- la **fattura** emessa dal cedente sia restituita munita del c.d. "**visto uscire**" entro il **quarto mese successivo**.

A partire dal **01.09.2018** queste operazioni sono documentate mediante **fattura elettronica** ([articolo 4-bis D.L. 193/2016](#)) e, dal **01.12.2018**, la prova dell'uscita dei beni ceduti da soggetti stabiliti in Italia è fornita esclusivamente mediante il **visto digitale** apposto con i nuovi servizi del **sistema OTELLO 2.0** (si vedano la **determinazione Agenzia delle Dogane e Monopoli n. 54088 del 22.5.2018** e la **nota Agenzia delle Dogane e Monopoli n. 54505 del 22.5.2018**).

Con la risposta alla consulenza giuridica richiesta, l'Agenzia delle entrate precisa che **l'invio dei dati delle fatture emesse ai sensi del predetto articolo 38-quater D.P.R. 633/1972 costituisce un unico adempimento sostitutivo di tutti gli altri previste nelle disposizioni fiscali**.

Ciò sta a significare che le operazioni in soggetto **non devono essere incluse**:

- nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere (cd. “**esterometro**“) con riferimento a quelle effettuate a partire **dal 1° gennaio 2019**;
- nella comunicazione di cui all'articolo 21 D.L. 78/2010 (cd. “**spesometro**“), con riferimento a quelle effettuate nel corso del **secondo semestre del 2018** nel periodo antecedente all'entrata in vigore del nuovo **sistema Otello**.

Tenendo conto del contenuto della disposizione normativa, e dei chiarimenti sin qui forniti dall'Agenzia delle entrate (Faq e videoconferenze), si ricorda che **è possibile evitare l'inclusione delle operazioni transfrontaliere nell'esterometro** laddove l'operazione sia facoltativamente documentata con **fattura elettronica** (oltre all'ipotesi in cui sussiste una **bolletta doganale** per espressa previsione normativa).

È evidente che **tale possibilità sussiste per le operazioni attive** (ad esempio per una cessione intracomunitaria di cui all'articolo 41 D.L. 331/1993, o per una cessione di beni in Italia a favore di un soggetto non stabilito ai fini Iva in Italia) per le quali il soggetto passivo Iva nazionale può **“sostituire” la fattura cartacea con una elettronica (trasmessa al Sdi)** al fine di evitare l'inclusione delle stesse nella comunicazione (fermo restando l'obbligo di consegnare alla controparte non residente una **copia cartacea della fattura**), **ma non anche per quelle di acquisto per le quali sarà quindi necessario seguire gli ordinari adempimenti**.

Seminario di specializzazione

IL D.L. 119/2018: LE POSSIBILITÀ OFFERTE AL CONTRIBUENTE IN LITE COL FISCO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

CONTENZIOSO

No agli avvocati esterni per l'Agenzia delle entrate-Riscossione

di Angelo Ginex

È **invalido** l'atto di costituzione in giudizio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione a mezzo di **avvocato del libero foro** per nullità della procura, qualora essa non assolva l'**onere di indicare e allegare le fonti del potere di rappresentanza e assistenza** di quest'ultimo in alternativa al patrocinio esercitato, per regola generale e salvo conflitto di interessi, dall'Avvocatura dello Stato. Questo è il principio di diritto espresso dalla **Corte di Cassazione** con [ordinanza n. 1992 del 24.01.2019](#).

La controversia sottoposta al vaglio della Suprema Corte si fonda sul ricorso, proposto dal contribuente, avverso una sentenza della competente CTR, la quale aveva rigettato il **gravame** ritualmente esperito nei confronti di una decisione emessa dai **giudici di prime cure**. La **parte resistente**, cioè **Equitalia Sud S.p.A.**, si costituiva in giudizio, proponendo anche un **controricorso**.

Nelle more del **giudizio di cassazione** ed a seguito della **morte del difensore di controparte**, l'Agenzia delle entrate-Riscossione si costituiva in giudizio per il tramite di un **avvocato del libero foro**.

La Corte di Cassazione, dunque, valutava **invalido l'atto di costituzione in giudizio a mezzo di avvocato del libero foro**, statuendo l'impossibilità di tenerne conto ai fini delle istanze e deduzioni in esso contenute.

La pronuncia in rassegna ha il pregio di analizzare dettagliatamente **due casistiche frequenti**: una riguardante la **successione** dell'Agenzia delle entrate-Riscossione nel processo pendente, l'altra concernente la validità della **nomina di un avvocato del libero foro** qualora ci sia una nuova costituzione in giudizio.

Con riferimento alla prima, i giudici di Piazza Cavour hanno rammentato il tetragono insegnamento dei giudici di legittimità, secondo cui **il nuovo Ente pubblico addetto alla riscossione dei tributi subentra ope legis nei rapporti processuali pendenti**, senza che sia necessaria l'interruzione del processo. Ergo, la mancata costituzione in giudizio del nuovo Ente non sarebbe ostativa della prosecuzione del giudizio, con la conseguente **estensione automatica del mandato difensivo precedentemente sottoscritto dall'Agente della riscossione**, oggi sostituito dall'AdeR.

Con riferimento alla seconda, poi, la Suprema Corte ha osservato che, in caso di diretta instaurazione del giudizio o di un grado di esso da parte o nei confronti del nuovo Ente,

oppure nell'ipotesi di una nuova costituzione di quest'ultimo in giudizi già pendenti al momento della soppressione di Equitalia, **la regola della continuità nei rapporti giuridici sostanziali e processuali deve trovare un contemperamento nelle nuove prescrizioni di legge.**

Quest'ultime, infatti, prevedono che l'Agenzia delle entrate-Riscossione, se non ritenga opportuno costituirsi "in proprio" con dipendenti delegati, può avvalersi dell'assistenza dell'**Avvocatura dello Stato**, ed **anche, ma soltanto in presenza di determinate condizioni, di avvocati esterni**, giacché tra la difesa tramite Avvocatura dello Stato e quella tramite avvocati del libero foro esiste una **relazione di regola-eccezione**.

Ad adiuvandum, si rammenta che l'**articolo 4 del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione** (deliberato dal Comitato di Gestione il 26 marzo 2018 ed approvato dal MEF il 19 maggio 2018), classifica esplicitamente come "**residuale**" la possibilità di avvalersi di difensori esterni.

La Corte, quindi, ha colto l'occasione per riepilogare la normativa di riferimento ed esprimere i seguenti principi di diritto:

- qualora l'Agenzia delle entrate-Riscossione si limiti a **subentrare ex lege** nel rapporto processuale pendente al momento della sua istituzione, senza formale costituzione in giudizio, essa **può validamente avvalersi** dell'attività difensiva espletata da **avvocato del libero foro** già designato da Equitalia secondo la disciplina previgente;
- nell'ipotesi in cui il nuovo Ente si costituisca in un nuovo giudizio ovvero anche in un giudizio pendente, con il patrocinio di **avvocato del libero foro**, sussiste per esso l'onere, pena la nullità del mandato difensivo, di **indicare ed allegare le fonti del potere di rappresentanza ed assistenza** in alternativa al patrocinio, per regola generale esercitato e salvo conflitto di interessi, dall'Avvocatura dello Stato;
- le fonti *de quibus* vanno congiuntamente individuate sia in un **atto organizzativo generale** contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati esterni (**articolo 1, commi 5 ed 8, D.L. 193/2016**), sia in un'**apposita e motivata deliberazione** che indichi le ragioni che, nella concretezza del caso, giustificano tale ricorso alternativo ([articolo 43 R.D. 1611/1933](#)).

In conclusione, è d'uopo osservare che il **termine** per regolarizzare i difetti della procura *ex articolo 182 c.p.c.* **non è applicabile ai giudizi in Cassazione**, operando solo nell'ambito della fase istruttoria dei processi di merito.

Seminario di specializzazione
**IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO:
REGOLE GENERALI E ASPETTI PRATICI**
[Scopri le sedi in programmazione >](#)

REDDITO IMPRESA E IRAP

Deducibile la perdita subita su un contratto di “vendor loan”

di Fabio Landuzzi

La **risposta n. 29** fornita dall'**Agenzia delle Entrate** ad un'istanza di **interpello** affronta un caso che, se da una parte è certamente particolare per la sua **specificità**, dall'altra parte presenta un buon **interesse tecnico professionale** in quanto riguarda – per una sua parte – un'operazione che non di rado si incontra nelle **operazioni strutturate di acquisizione di partecipazioni** e di imprese in generale.

Ci riferiamo al contratto che nella prassi va sotto il nome di **“vendor loan”**, ossia al contratto di **finanziamento** che nelle operazioni di acquisizione assume la natura tipica di un **prestito subordinato**.

Il tema in discussione attiene alla **qualificazione** di questo **“vendor loan”** come **credito** ai fini della eventuale **deducibilità fiscale della sua perdita** ai sensi dell'[articolo 101, comma 5, Tuir](#).

La fattispecie descritta nella risposta in commento può essere riassunta in modo semplificato come segue.

Una società **holding di investimento** aveva **venduto** ad un'altra società, a sua volta controllata da un fondo di *private equity*, la **partecipazione in un'impresa** dalla stessa precedentemente posseduta.

Nell'ambito del contratto di cessione si prevedeva, fra l'altro, che una **parte del prezzo di vendita** della partecipazione non fosse corrisposta subito, bensì formasse oggetto di un **“vendor loan”**, ossia a **pagamento differito** e **subordinato alla restituzione di finanziamenti bancari** da parte dell'acquirente; su tale **“vendor loan”** maturavano **interessi** a favore della **holding** il cui pagamento era anch'esso differito al momento del pagamento del capitale.

Gli **interessi** maturati *pro-rata temporis* sul **“vendor loan”** sono quindi stati rilevati **per competenza** economica della holding ed hanno concorso a formare il suo **reddito imponibile**.

La **società** le cui partecipazioni erano state cedute è poi **entrata in crisi**, così che si è concretizzato per la holding il rischio di **non ricevere in pagamento** né il capitale rappresentato dal **“vendor loan”**, e né gli interessi medio tempore maturati.

Così, la holding ha dapprima **svalutato contabilmente** il valore in linea **capitale del “vendor loan”**, e poi anche quello rappresentato dal **credito maturato** a fronte degli **interessi capitalizzati**. Ai fini fiscali, queste svalutazioni sono state **riprese a tassazione** negli esercizi in

cui sono state imputate in bilancio.

Nell'anno X, la società le cui azioni erano state oggetto della cessione ha presentato istanza di **ammissione al concordato preventivo**, il quale è stato **omologato nell'anno X+1**.

Il **piano concordatario** prevedeva, fra l'altro, **l'azzeramento del "vendor loan"** ed anche del **debito per interessi** maturati, proprio perché il loro pagamento era subordinato alla restituzione del debito bancario.

Quindi, nel bilancio dell'anno X la holding ha **svalutato per intero tutto il proprio credito**, sia per la quota capitale del "vendor loan" che per gli interessi sino a quella data maturati; di nuovo, anche questa svalutazione **è stata ripresa a tassazione** nell'anno X.

La domanda posta dall'istante era quindi se, nell'anno X+1, in cui si è avuta l'**omologazione del concordato**, si potesse procedere alla **variazione in diminuzione** del reddito imponibile essendo intervenute le condizioni previste dall'[articolo 101, comma 5, Tuir](#) per la deducibilità fiscale delle **perdite su crediti**.

L'Agenzia delle Entrate ha risposto **positivamente** all'istanza del contribuente ed è interessante sottolineare che lo fa affermando, con riguardo al "vendor loan", che *"considerate le caratteristiche di questo contratto (...) si ritiene che lo stesso soggiaccia sin dalla sua sottoscrizione alla disciplina fiscale dei crediti"*.

Con questa **qualificazione** della posta in oggetto, va da sé che con l'**omologazione del concordato** intervenuta nell'anno X+1 la **deducibilità della perdita** del credito – tanto in linea capitale quanto per gli interessi – sia acclarata ai sensi proprio dell'[articolo 101, comma 5, Tuir](#).

Master di specializzazione

**LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA DOPO L'INTRODUZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA**

Scopri le sedi in programmazione >